

**COMUNE DI LANDRIANO
PROVINCIA DI PAVIA**



P.zza Garibaldi 14 - 27015 Landriano

TEL. 0382/64001

PEC: info@pec.comune.landriano.pv.it

www.comune.landriano.pv.it

P.I. 00414560185

CAPITOLATO DI GARA

**PROCEDURA APERTA RELATIVA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DEGLI SPOGLIATOI E CAMPI DA CALCIO DEL CENTRO
SPORTIVO**

DI VIA NENNI N. 1 LANDRIANO

PER IL PERIODO DAL 01/06/2026 AL 31/05/2031

PROROGABILE PER ULTERIORI 5 ANNI

CPV: 92610000-0 – Servizi di gestione di impianti sportivi.

SOMMARIO

Art. 1 – Definizioni	3
Art. 2 – Finalità e oggetto della concessione.....	3
Art. 3 – Luogo di esecuzione	3
Art. 4 – Canone concessorio.....	3
Art. 5 – Durata della concessione.....	3
Art. 6 – Dettaglio degli immobili oggetto della concessione e lotti.....	4
Art. 7 – Obblighi e facoltà in capo al Concessionario.....	4
Art. 8 – Obblighi e facoltà in capo al Comune.....	6
Art. 9 – Manutenzioni	7
Art. 10 – Attività accessorie e servizi di supporto alla gestione	9
Art. 11 - Bilancio preventivo sportivo.....	10
Art. 12 - Rendiconto della gestione.....	11
Art. 13 – Inagibilità dell’impianto.....	11
Art. 14 – Subconcessione	11
Art. 15 – Cessione del contratto	11
Art. 16 – Responsabilità generali e assicurazioni del Concessionario	12
Art. 17 – Cauzione definitiva	12
Art. 18 – Sostituzione del Concessionario – Scorrimento graduatoria	12
Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	12
Art. 20 – Decadenza, revoca e risoluzione della concessione.....	13
Art. 21 – Spese contrattuali	14
Art. 22 – Controversie	14
Art. 23 – Rinvio al regolamento comunale	15

Art. 1 – Definizioni

Per “Concessionario” si intende il soggetto giuridico al quale viene affidato la concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo comunale, sito in Landriano. in via Nenni 1

Per “Comune” si intende il Comune di Landriano, proprietario degli impianti sportivi, che concede al Concessionario i servizi oggetto della concessione.

Art. 2 – Finalità e oggetto della concessione

La concessione è rilasciata per la finalità di promozione e valorizzazione dello sport come strumento di educazione, formazione personale, coesione sociale per consentirne un utilizzo equo e diffuso dell’impianto sportivo in particolare da parte dei cittadini di Landriano. Pertanto, l’impianto e le strutture, di esclusiva proprietà comunale, destinati ad uso pubblico e al diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività, sono affidati in concessione per svolgere attività sportive e di carattere sociale, ricreativo e aggregativo.

Sono consentite anche altre e ulteriori attività aggregative e di socializzazione quali, ad esempio, attività destinate a promozione e/o raccolte fondi finalizzate a interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle strutture (raccolte fondi, etc.).

Art. 3 – Luogo di esecuzione

Costituisce oggetto della concessione l’impianto sportivo ubicato in Landriano. in via Nenni 1.

Art. 4 – Canone concessorio

Il concessionario dovrà corrispondere un canone concessorio annuale pari all’importo indicato in sede di offerta, a rialzo rispetto alla base di gara di € 1.000,00. Il canone concessorio dovrà essere corrisposto entro il 30 giugno di ogni anno. Il primo versamento, pertanto, dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2026.

Art. 5 – Durata della concessione

La durata della concessione è fissata in anni 5 (cinque) con decorrenza 01/06/2026 e termine al 31/05/2031 prorogabili per ulteriori 5 anni o periodo successivo coincidente con il provvedimento di assegnazione in concessione.

La durata della concessione potrà essere prorogata in caso di rilevanti investimenti realizzati con oneri esclusivi a carico del Concessionario. Tali investimenti dovranno essere realizzati nel corso di esecuzione del contratto, e un anno prima della scadenza. Dovranno aver conseguito il preventivo

consenso scritto dell'Amministrazione comunale. La durata della proroga dovrà tenere conto dell'ammontare dell'investimento e del previsto periodo di ammortamento.

Art. 6 – Dettaglio degli immobili oggetto della concessione e lotti

L'impianto sportivo risulta così oggi costituito:

- a. n. 1 edificio con all'interno i seguenti locali:
Segreteria, infermeria, magazzino, deposito attrezzi, salone ricreativo, locale preriscaldamento
- b. n. 2 campi da calcio agonistico in erba, 1 campo di allenamento a 11 in sabbia completo di illuminazione;
- c. n. 1 tribuna per il pubblico corredata da servizi igienici;
- d. n. 1 locale biglietteria;
- e. n. 1 prefabbricato utilizzato per ricovero attrezzi;

Art. 7 – Obblighi e facoltà in capo al Concessionario

Il Concessionario si obbliga a quanto segue:

- a. rispettare gli impegni assunti in sede di presentazione delle offerte e, in particolare, ad eseguire il piano degli investimenti e di gestione degli impianti, nonché a garantire l'attuazione del progetto sportivo e del programma socio-aggregativo;
- b. comunicare ogni successiva variazione delle tariffe presentate in sede di gara e approvate dall'Amministrazione comunale all'esito dell'aggiudicazione;
- c. presentare annualmente una relazione sulla gestione dell'impianto e dell'attività sportiva svolta. Nella medesima relazione dovrà essere indicato il grado di completamento delle opere di miglioria, se e in quanto previste nell'atto di concessione, effettuate nell'anno cui la relazione fa riferimento;
- d. provvedere all'intestazione a proprio carico della TARI;
- e. dotarsi di defibrillatore e di istruire il personale al corretto utilizzo come previsto dalla normativa vigente;
- f. dotarsi di un Carta dei servizi, da esporre al pubblico, con specifica indicazione degli orari di apertura e chiusura dei locali, orari per l'utilizzo dei singoli impianti, tariffe, modalità di iscrizione in qualità di soci o semplici ospiti della struttura;
- g. assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature e a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo e/o di eventuali smarrimenti;
- h. segnalare all'Amministrazione comunale, senza ritardo, circostanze e fatti che possano

pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;

- i. tenere indenne l'Amministrazione comunale da qualunque azione possa essere intentata dai fruitori degli impianti, e da terzi in generali, e da pretese di risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dell'esecuzione delle attività oggetto di concessione;
- j. assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti e attrezzature, curandone altresì la manutenzione ordinaria;
- k. garantire una continua, attenta e sicura sorveglianza comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestie o danno ai frequentatori medesimi o ai cittadini residenti nelle vicinanze;
- l. limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla effettiva capacità recettiva;
- m. osservare le disposizioni in materia di sicurezza, di sorveglianza igienico-sanitaria e di prevenzione degli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti, danni o sanzioni di qualsiasi natura;
- n. assumere a proprio carico le tasse, le imposte e corrispondere i premi per le assicurazioni sulla responsabilità civile;
- o. vigilare affinché gli utenti degli impianti non subaffittino a terzi l'utilizzazione degli stessi;
- p. mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza.

I beni mobili e immobili di proprietà del Comune dovranno essere riconsegnati allo scadere della concessione-contratto in buono stato, salvo il normale deterioramento d'uso.

Gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o da negligenza dovranno essere risarciti dal concessionario.

Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando l'Amministrazione comunale estranea da qualsiasi rapporto con essi. Del pari, l'Amministrazione comunale rimane indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per pretese di terzi, tra essi compresi i frequentatori degli impianti, in dipendenza di danni, disturbi e molestie derivanti dalla inosservanza da parte del Concessionario e dei suoi eventuali dipendenti, incaricati, volontari comunque a qualsiasi titolo impiegati nella gestione, delle norme legislative e regolamentari che riguardano l'agibilità, l'esercizio delle attività e la gestione degli impianti.

Il Concessionario si obbliga a corrispondere al Comune il canone concessorio annuo offerto in sede di gara.

Il gestore, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi,

è tenuto a mettere a disposizione gratuitamente l'impianto:

- a. alle scuole di infanzia, primaria e secondaria di primo grado
- b. alla scuola paritaria "Camera"
- c. alle associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività a favore di soggetti diversamente abili, di anziani, di altri soggetti avvantaggiati e per attività riabilitative, da svolgere anche in collaborazione con il Gestore.

Art. 8 – Obblighi e facoltà in capo al Comune

Il Comune potrà utilizzare gratuitamente gli impianti, a suo insindacabile giudizio, per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o Associazioni da essa autorizzati. A tal scopo dovrà essere dato un preavviso al Concessionario di 10 giorni.

Il Concessionario deve rendere disponibile la totalità degli impianti, comprese le attrezzature.

Art. 9 – Manutenzioni

Per "manutenzione straordinaria" si intende, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità.

Per "manutenzione ordinaria", si intende, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, gli interventi di manutenzione periodica a carico del Concessionario si riferiscono:

- manutenzione ordinaria dei terreni di gioco, degli impianti sanitari e delle varie infrastrutture del Centro Sportivo calcio.

-operazioni di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria, consistenti in:

1. pulizia e disinfezione di spogliatoi e servizi igienici;
2. irrigazione del terreno di gioco;
3. sfalcio, raccolta e smaltimento dell'erba;
4. segnatura con idonea vernice delle linee del campo;
5. nel periodo invernale, sistemazione immediata delle zone più colpite con ripristino manuale delle zolle erbose danneggiate ed eventuale rullatura;
6. rifacimento delle tinteggiature interne ove deteriorate e/o in punti particolari esposti;
7. pulizie generali;
8. riparazione delle apparecchiature manomesse ed infissi lezionati;
9. concimazione e sabbiatura dei campi da gioco a fine stagione;
10. rullatura nel periodo invernale;

per i locali:

1. mantenimento in perfetto stato (pulizia, disinfezione) della infermeria e degli spogliatoi dei campi da calcio, garantendo la dotazione di legge di farmaci per ogni emergenza;
2. pulizia e manutenzione ordinaria dei fancoil;
3. tinteggiatura e/o verniciatura anche parziale (ritocchi) di pareti e/o infissi qualora deterioratisi;
4. pulizia e manutenzione di gronde e pluviali onde garantirne il perfetto funzionamento, spurgo dei pozzetti rete fognaria interna ai locali spogliatoi;
5. verifica e controllo dei presidi antincendio presenti all'interno della struttura ed eventuale integrazione di presidi mancanti;

6. piccole manutenzioni;
- e) a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, o che differisca da attività e manifestazioni calcistiche;
- f) ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo;
- g) a segnalare immediatamente all'Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- h) a tenere indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione dell'impianto sportivo, nonché dallo svolgimento delle attività ad esso inerenti. Il Comune dovrà essere manlevato e tenuto indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare per tutto il periodo di durata della Concessione.
- i) a segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture, agli impianti ed ai terreni di gioco;
- j) ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, a garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;
- k) a limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico – sanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- l) ad assumere a proprio carico tasse e imposte e i premi assicurativi di cui al successivo art. 8;
- m) a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;

- n) ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque ad eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico del Comune senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;
- o) acconsentire il pieno utilizzo dell'area (individuata nella planimetria allegata All. 1), ai fini dell'utilizzo della stessa da parte del AREU, secondo le modalità concordate con l'Amministrazione Comunale;

Art. 10 – Attività accessorie e servizi di supporto alla gestione

Il concessionario può istituire attività e servizi di supporto come:

- a. installazione all'interno del complesso di cartelli e/o striscioni pubblicitari;
- b. gestire direttamente o mediante affidamento a terzi l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della normativa vigente in materia, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia commerciale ed igienico sanitarie, da richiedersi a cura dello stesso concessionario o dell'eventuale gestore dell'attività;
- c. installazione di distributori automatici.

Qualora non siano ottenute le necessarie autorizzazioni oppure le caratteristiche tecniche e lo stato di fatto dei locali o dei luoghi medesimi non consentano l'attivazione, nessuna pretesa potrà essere avanzata dal concessionario nei confronti del Comune.

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie, senza le quali non può svolgere le attività di somministrazione.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione non è trasferibile a terzi senza il consenso espresso dell'Amministrazione comunale.

Nessun contratto, inerente dette attività, può avere durata superiore a quella della concessione. Deve essere garantita all'Amministrazione comunale la piena disponibilità dell'intero impianto allo scadere della concessione e in corso di esecuzione deve essere garantito l'accesso all'impianto.

In nessun modo, concluso il rapporto contrattuale, l'esercizio delle attività di supporto può costituire vincolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali relativi ai suddetti esercizi.

Dovrà essere esposto il listino prezzi delle attività di supporto con l'indicazione del costo dei servizi offerti.

Resta inteso che per le eventuali migliorie, apportate e acquisite al patrimonio comunale, il Concessionario non potrà pretendere a qualsiasi titolo indennizzo o rimborso dall'Amministrazione comunale.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di richiedere la rimozione e messa in pristino a spese del Concessionario.

Non è consentita l'installazione di video giochi *new slot* e VTL, e di tutti i video giochi che consentono vincite in denaro. Sono vietati in generale tutti i giochi d'azzardo e l'organizzazione di scommesse di qualsiasi natura.

La gestione deve essere prestata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività, nonché adottando tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare.

L'organizzazione di piccoli spettacoli e di intrattenimenti è consentita nei limiti di quanto stabilito dalla normativa regionale e nazionale vigente.

Ogni altra attività è ammessa esclusivamente con consenso delle parti stipulanti, che si accordano sulle modalità esplicative dell'attività e sui rapporti economici connessi.

Per ogni attività il concessionario ha l'obbligo di verificare le agibilità, provvedendo a ottenere le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari, secondo le norme vigenti in materia di sicurezza. Ogni onere e ogni provento sono a carico e a favore del Concessionario, salvo diverso accordo con l'Amministrazione comunale.

Il concessionario dovrà provvedere a munirsi autonomamente delle previste autorizzazioni, con le quali potrà svolgere le suddette attività e a regolarizzare ogni posizione fiscale, previdenziale e tributaria.

È consentita l'organizzazione di banchi di beneficenza, lotterie e sottoscrizioni a premi nel rispetto della normativa vigente.

Art. 11 - Bilancio preventivo sportivo

Entro il mese di giugno di ogni anno, il Concessionario dovrà presentare il bilancio preventivo dell'anno sportivo.

Art. 12 - Rendiconto della gestione

Entro il mese di luglio di ogni anno, il Concessionario dovrà presentare il rendiconto della gestione dell'anno sportivo precedente.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante della concessionaria.

L'Amministrazione Comunale può richiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili.

Art. 13 – Inagibilità dell'impianto

Il Comune potrà apportare all'impianto modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.

Qualora, per l'esecuzione delle opere di cui sopra e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso e/o rimanere inagibile, in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso, e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal Concessionario al Comune.

Art. 14 – Subconcessione

Il Concessionario esegue in proprio i servizi oggetto della concessione. È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto di concessione, successivo all'affidamento in concessione, senza il consenso preventivo e scritto dell'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale, motivatamente, potrà negare il consenso.

Le seguenti prestazioni contrattuali potranno essere sub concesse: servizi e attività sportive, servizi di custodia, vigilanza, di pulizia, attività di manutenzione e di somministrazione. La subconcessione è disciplinata dall'art. 188 del D. Lgs. 36/2023, cui espressamente si rinvia.

Il Concessionario resta comunque il responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune.

Il sub-concessionario e il Concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi al suddetto esercizio, e comunque sollevano il Comune da qualsiasi tipo di responsabilità prevedendo, nelle polizze di assicurazione, specifici riferimenti ai vari tipi di attività oggetto del sub-contratto.

Art. 15 – Cessione del contratto

È fatto divieto alla aggiudicataria di cedere, la presente concessione, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 16 – Responsabilità generali e assicurazioni del Concessionario

Il Gestore ha l'obbligo di contrarre, con idoneo istituto bancario o assicurativo, polizza assicurativa di responsabilità civile, per tutti i rischi derivanti dalla gestione e l'organizzazione delle attività previste in convenzione.

Precisamente dovrà:

a) stipulare apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile (RC) per danni a persone e/o a cose a tutela dei rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto della presente concessione con i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale almeno pari ad € 3.000.000,00 unico per sinistro;

- Responsabilità Civile (RCO) per danni verso i Prestatori d'Opera con massimale almeno pari a € 3.000.000,00 unico per sinistro.

b) stipulare apposita polizza assicurativa per furto su beni mobili e immobili di proprietà del Comune con minimo massimale assicurato a primo rischio assoluto o relativo € 30.000,00 e garanzia guasti da ladri con minimo massimale a primo rischio assoluto pari a € 10.000,00.

c) stipulare apposita polizza rischio locativo (incendio, scoppio ed esplosione) con massimale € 1.000.000.

Il Comune non risponderà di alcun danno che possa derivare a persone o a cose in relazione all'utilizzo e alla gestione delle strutture dell'Impianto Sportivo. Il Comune provvede ad idonea assicurazione contro i rischi derivanti dall'immobile.

Il Gestore è responsabile nei confronti del Comune e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone o cose e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e collaboratori, nonché dall'operato di eventuali subcontratti.

E' fatto obbligo al Gestore di mantenere il Comune sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione.

Il Gestore si impegna inoltre a fornire tempestivamente al Comune una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali sino alla definitiva scadenza.

La stipula delle predette polizze viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela del Comune e degli utenti dell'impianto. Pertanto, l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo il Gestore dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei

danneggiati.

Art. 17 – Cauzione definitiva

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva, secondo le modalità previste dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 18 – Sostituzione del Concessionario – Scorrimento graduatoria

Nei casi previsti dall'art. 124 del D. Lgs. 36/2023 il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova convenzione-contratto per la concessione del servizio.

Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine, il Concessionario si obbliga:

- a. a utilizzare conti correnti dedicati in via esclusiva al Contratto, sui quali devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- b. a comunicare al Comune, tramite PEC, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione dei suddetti conti o dalla prima utilizzazione degli stessi per le attività del Contratto, gli estremi identificativi dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati a operare sui conti;
- c. a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, tramite PEC, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Comune;

Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Concessionario si obbliga altresì:

- a. a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

- b. a dare immediata comunicazione al Comune e alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- c. a garantire che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Comune, al Concessionario e alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Comune verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 7, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 20 – Decadenza, revoca e risoluzione della concessione

Il concedente può procedere alla revoca-decadenza, con conseguente risoluzione della convenzione-contratto, nei seguenti casi

- a. scioglimento dell'Ente o messa in liquidazione del soggetto concessionario;
- b. gravi negligenze manutentive o inadempienze degli obblighi riguardanti la sicurezza e l'agibilità;
- c. per il venir meno della fiducia nei confronti dell'assegnatario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" che costituisce una delle finalità della presente Concessione;
- d. per contitolarità e contestualità di altre concessioni per l'uso e gestione di altri impianti sportivi in altri comuni salvo autorizzazione della Giunta comunale;
- e. per ripetute e gravi violazione dell'obbligo di applicare le tariffe approvate dalla Giunta comunale. La revoca della concessione è disposta con deliberazione e ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso;
- f. inosservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione;
- g. rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
- h. grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce.
- i. gravi violazione di legge e irregolarità nella tenuta della contabilità e del rendiconto di gestione

La decadenza della concessione opera inoltre di diritto quando nei confronti del concessionario sia

stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della Legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.

La decadenza è disposta con atto deliberativo della Giunta comunale.

Il concessionario non può avanzare nessuna pretesa a seguito dell'atto di revoca, fatta salva l'ipotesi di revoca per motivi di pubblico interesse, nel qual caso troveranno applicazione le norme contenute nella Legge 241/90 e nel D. Lgs. 36/2023.

Il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni.

Art. 21 – Spese contrattuali

Tutte le eventuali spese e le imposte relative alla stipula della presente convenzione sono a carico del Concessionario.

Art. 22 – Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di gestione partecipata.

Le parti danno atto che l'affidamento della gestione ha natura di concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale e il perseguimento di finalità di pubblico interesse.

Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Pavia.

II RUP

Firmato digitalmente